

PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI-VIVAISTI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP) – ALLEGATO III/B del DM 12/11/09

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'attestato comprovante l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale competente;
5. comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, l'esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
8. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
9. registrare entro 48 ore l'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
10. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
 - d) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
11. acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;
12. emettere il passaporto delle piante ed il documento di commercializzazione, ove previsti, avendo cura di compilarli in ogni loro parte;
13. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante "ZP" (zona protetta) quando previsto;
14. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;
15. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
16. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
17. tenere separate le aree adibite alla produzione in serra da quelle utilizzate per la vendita al pubblico secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente;
18. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
19. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
20. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
21. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
22. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;
23. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;
24. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
25. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
26. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
27. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.